

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **5** del 22 Gennaio 2009

OGGETTO: Trasferimento suolo occupato dalla società EUROPA CASH S.r.l. nell'a.i. di Tito.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all'articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

VISTO il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea Presidente e Consiglio di Amministrazione*), ad eccezione del Collegio dei Revisori;

VISTA la D.G.R. n. 1478 del 23.09.08, con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 13/07, l'Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 223 del 23.09.08 con il quale l'Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 30 settembre 2008 avente ad oggetto “Insedimento”;

PREMESSO:

CHE con atto di compravendita del 15.10.1988 il Consorzio ha venduto il lotto alla società LA FERCOGEPE S.r.l. nell'a.i. Tito, distinto in catasto al foglio di mappa n., 14 particelle n.ri 163, 221, 41, 361 e 508 della superficie di mq. 24.719, per realizzare un opificio da destinare alla trasformazione di tondini di acciaio per strutture in cemento armato semplice e precompresso;

CHE con delibera n. 217, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 30.12.2002 ha preso atto della comunicazione della società EUROPA CASH S.r.l. - acquisita al Prot. ASI al n. 6935 del 27.09.02 con la quale si comunicava di aver acquisito dalla società LAFERCOGEPE il lotto sopra identificato;

CHE con delibera n. 93, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 3.04.2003 ha approvato il progetto per la realizzazione di un opificio da destinare alla trasformazione di prodotti alimentari e non da semilavorati a prodotti finiti e relativa distribuzione nell'a.i. Tito.

CHE con delibera n. 82, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 10.07.2006 ha:

1. *accolto l'istanza della società EUROPA CASH S.r.l., inerente il rilascio del nulla - osta preventivo per la realizzazione di un centro commerciale in variante al costruendo opificio in corso di realizzazione nell'a.i. di Tito;*
2. *manifestato preventivo assenso di massima sul progetto indicato in premessa, concedendo il prescritto nulla - osta;*
3. *si è riservato il rilascio dell'assenso definitivo all'esame del progetto esecutivo munito dei pareri Igienico Sanitario rilasciato dalle ASL e del nulla - osta preventivo da parte dei V.V.F.F.;*

CHE con delibera n. 92, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 18.06.2007 ha:

1. *accolto l'istanza della società EUROPA CASH S.r.l., inerente il rilascio del nulla - osta definitivo così come previsto al punto 3) della delibera n. 82 del 10.07.06 al progetto di variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 37 rilasciato dal Comune di Tito in data 02.02.2004 del costruendo opificio assentito per la realizzazione di un centro commerciale a centro di servizi di logistica merci di ogni tipo, nell'a.i. di Tito;*
2. *approvato il suddetto progetto così come indicato in premessa e per quanto di competenza consortile, concedendo il prescritto nulla - osta per il rilascio del Permesso di Costruire;*

CHE la società EUROPA CASH S.r.l. ha in corso di realizzazione l'opificio di cui sopra sul lotto fondiario della superficie fondiaria di mq. 24.719 riportata in catasto terreni al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri 163, 221, 41, 361 e 508 e catasto urbano al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri 1120 sub 2, 1120 sub 3 in corso di costruzione e n. 1120 sub 4 lastrico solare;

CHE con nota del 18.12.08, acquisita al Prot. ASI al n. 9681 del 18.12.2008, la società EUROPA CASH S.r.l., ha richiesto l'acquisizione di alcune particelle di proprietà consortile già ricadenti nella perimetrazione del lotto a mai oggetto di trasferimento;

CHE, le particelle interessate sono distinte in catasto al foglio 14 particelle ai n.ri 360 di mq. 117, 364 di mq. 867, 1040 di mq. 115, 365 di mq. 227, 366 di mq. 45 e 460 di mq. 659, 359 di mq. 119, 220 di mq. 6 per una superficie complessiva di circa 2.155 mq.;

CHE le stesse risultano pervenute al Consorzio per atti del notaio Bianca PERRI PEDIO rep. 19971 del 17.08.1982 e rep. 17899 del 04.04.1980;

CHE con nota Prot. n. 104 del 08.01.09 è stato richiesto al tecnico incaricato dal C.d.A. con deliberazione n. 196/05 (Conferimento incarico per la definizione delle procedure espropriative mediante redazione del tipo di frazionamento, accatastamento etc..) di voler verificare la effettiva superficie occupata dalla società EUROPA CASH S.r.l.;

CHE con nota acquisita al Prot. ASI al n. 186 del 13.01.2009 il tecnico incaricato geom. Sergio PAGGI, ha verificato la effettiva superficie fondiaria oggetto dell'atto di acquisto di cui alla deliberazione n. 217 del 30.12.2002 certificandone la conformità;

CHE con successiva nota del 14.01.2009, acquisita al Prot. ASI al n. 216 del 14.01.2009 la società EUROPA CASH S.r.l. ha richiesto, altresì, l'assegnazione di un suolo distinto in catasto al foglio 14 particelle ai n.ri 220 di mq. 284, 366 di mq. 1179, 368 di mq. 500, 802 di mq. 10, per un superficie complessiva di circa mq. 1.969 destinato nel vigente P.R.G. ad area verde di rispetto, antistante il lotto di proprietà della società medesima, obbligandosi a realizzare le opere a verde e le relative attrezzature nonché la loro manutenzione;

CHE tale richiesta si rende altresì necessaria per attrezzare con piantumazioni di alberature e seminazione da prato l'area che rappresenta un impatto di ingresso per l'a.i. di Tito;

CHE le particelle interessate, distinte in catasto al foglio 14 particelle ai n.ri 220 di mq. 284, 366 di mq. 1179, 368 di mq. 500, 802 di mq. 10, per un superficie complessiva di circa mq. 1.969, risultano di proprietà consortile per atti del notaio Bianca PERRI PEDIO rep. 19971 del 17.08.1982 e rep. 17899 del 04.04.1980 e Decreto Definitivo n. 31 del 06.06.2007;

VISTA la delibera n. 149 del 30.10.2006 avente ad oggetto "*Aggiornamento dei prezzi di vendita delle aree industriali*" che ridetermina i prezzi di vendita per tutte le aree industriali consortili;

VISTA la nota del Responsabile dell'ufficio esproprio – Prot. ASI n. 482 del 21.01.09, con la quale indica il valore di vendita delle aree non edificabili - area a verde di rispetto sia pari ad 1/3 di quello destinato ad attività produttive;

ATTESO che:

- le aree distinte in catasto al foglio 14 particelle n.ri 360 di mq. 117, 364 di mq. 867, 1040 di mq. 115, 365 di mq. 227, 366 di mq. 45 e 460 di mq. 659, 359 di mq. 119, 220 di mq. 6 per una superficie complessiva di circa 2.155 mq., possono essere oggetto di trasferimento al prezzo di 30,00 €/mq. oltre IVA per un importo complessivo di € 64.650,00 oltre IVA con per legge;
- le aree distinte in catasto al foglio 14 particelle n.ri 220 di mq. 284, 366 di mq. 1179, 368 di mq. 500, 802 di mq. 10, per un superficie complessiva di circa mq. 1.969, può essere oggetto di trasferimento al prezzo di 10,00 €/mq. oltre IVA per un importo complessivo di € 19.690,00 oltre IVA come per legge;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere le istanze della società EUROPA CASH S.r.l.;

DATO ATTO che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 223 del 24 settembre 2008;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della comunicazione della società EUROPA CASH S.r.l. acquisita al Prot. ASI n. 9681 del 18.12.2008 richiedente il trasferimento dei terreni distinto in catasto al foglio 14 particelle n.ri 360 di mq. 117, 364 di mq. 867, 1040 di mq. 115, 365 di mq. 227, 366 di mq. 45, 460 di mq. 659, 359 di mq. 119 e 220 di mq. 6, per una superficie complessiva di circa 2.155 mq., già ricadenti nella perimetrazione dello lotto della società medesima e mai oggetto di trasferimento;
2. di accogliere l'istanza di cui sopra;
3. di trasferire con atto pubblico le particelle identificate al precedente punto 1) in favore della società EUROPA CASH S.r.l. per un importo complessivo di € 64.650,00 oltre IVA come per legge ;
4. di prendere atto della comunicazione della società EUROPA CASH S.r.l. acquisita al Prot. ASI n. 216 del 14.01.2009, richiedente il trasferimento dei terreni distinto in catasto al foglio 14 particelle n.ri 220 di mq. 284, 366 di mq. 1179, 368 di mq. 500, 802 di mq. 10, per un superficie complessiva di circa mq. 1.969, destinati nel vigente P.R.G. ad area a verde di rispetto;
5. di accogliere l'istanza a condizione che l'area venga attrezzata (piantumazione, di alberature, seminazione a prato etc..) e mantenuta a cura e spesa della società e che le stessa permanga nella sua destinazione attuale;
6. di trasferire con atto pubblico le particelle identificate al punto precedente 4) in favore della società EUROPA CASH S.r.l. per un importo complessivo di € 19.590,00 oltre IVA come per legge;
7. di richiedere alla società EUROPA CASH S.r.l., il versamento dell'importo di € 64.650,00 oltre IVA e di € 19.690,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 83.340,00 oltre IVA come per legge salvo maggiore conguaglio derivante dal frazionamento identificativo delle esatte superfici da trasferire;
8. di fissare in mesi 6 (sei) dall'atto di trasferimento, il termine entro il quale devono essere realizzate le opere a verde sopra citate;
9. di dare atto che la stipula del rogito avverrà successivamente al versamento di cui ai precedente punto 7);

10. di rinunciare espressamente all'ipoteca legale spettante ai sensi dell'art. 2817 c.c. in sede di stipula dell'atto notarile di trasferimento;
11. di conferire mandato al Commissario alla sottoscrizione della redazione del tipo di frazionamento e della stipula dell'atto notarile;
12. di incaricare il Direttore Generale di acquisire dagli uffici amministrativi certificazione di eventuale morosità relativa ai servizi e gli oneri posti a carico della società EUROPA CASH S.r.l.;
13. di notificare alla società EUROPA CASH S.r.l. il presente deliberato affinché ne accetti esplicitamente il contenuto ed in particolare le suindicate prescrizioni;
14. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

Parere del Dirigente Esproprio:

Tenuto conto di quanto comunicato e proposto dalla società EUROPA CASH S.r.l. si propone di trasferire le aree già presenti all'interno della recinzione al prezzo di 30,00 €/mq – giusta delibera del C.d.A. n. 149 del 30.10.2006. In merito all'alienazione delle aree destinate nel vigente P.R.G. ad area a verde di rispetto che di norma dovrebbe essere acquisita e trasformata dall'Ente, vista la nota del Responsabile dell'ufficio esproprio Prot. ASI n. 482 del 21.01.2009, con la quale indica il valore di vendita delle aree non edificabili - area a verde di rispetto sia pari ad 1/3 di quello destinato ad attività produttive, si propone un prezzo pari a 10,00 €/mq che tiene conto del fatto che la società si accolla un onere tipico del Consorzio.

Firmato
IL DIRIGENTE ESPROPRIO
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito lì, 22.01.09

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito lì, 22.01.09